

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI VALORIZZAZIONE

DELL'IMMOBILE DENOMINATO "LA LAMPARA" DI PROPRIETÀ

DEL COMUNE DI TRANI.

Rep. n. Atti Pubblici

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno , il giorno del mese di , dinanzi a me, Dott. Francesco

Angelo Lazzaro, Segretario Generale del Comune di Trani, autorizzato ai sensi di legge a

stipulare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, si sono

personalmente costituiti i Sig.ri:

- Ing. Luigi Puzziferri, nato a il , Dirigente dell'Area III – Lavori Pubblici e

Patrimonio del Comune di Trani, ove è domiciliato per la carica, che si costituisce nel

presente atto, in nome e per conto dell'interesse esclusivo dell'Amministrazione

Comunale di Trani, che rappresenta ai sensi di legge (Codice fiscale: 83000350724 e

Partita IVA: 00847390721);

- nato a e ivi residente alla Via codice fiscale

partita IVA .

I suddetti componenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo,

rinunciano di comune accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni

e richiedono il mio ministero per la stipula del presente contratto, al quale premettono

che:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 bis D.L. n. 351/2001, convertito in L. n. 410/2001

e dall'art. 58, comma 6, del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, il Comune di

Trani ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in locazione di

valorizzazione, a titolo oneroso, dell'immobile denominato "La Lampara" ai fini del suo

recupero e riuso;

- all'esito della procedura di cui sopra, con Determinazione Dirigenziale Area III -Lavori

Pubblici e Patrimonio n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stata aggiudicata

definitivamente la gara, per la locazione di valorizzazione dell'immobile denominato "La

Lampara", sito in Trani presso il Viale De Gemmis, n. 1, in favore del sig.

_____.

TANTO PREMESSO

I predetti Signori comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse, documenti e allegati

1. Le premesse, i documenti richiamati nel presente atto, di cui al successivo comma, e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo.

2. Sono richiamati nel presente atto:

a. bando di gara e relativa documentazione allegata;

b. offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;

c. offerta economico-temporale presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Art. 2 - Oggetto della locazione

1. Alle condizioni di cui al presente atto e della normativa ivi richiamata, il Comune di Trani concede in locazione, a titolo oneroso, a _____ che accetta, l'immobile "La Lampara", sito in Trani presso Viale De Gemmis, n. 1 e censito nel Catasto Fabbricati al foglio 26, particella 243, sub 1 (nel prosieguo indicato, per brevità, come "Immobile"), per la valorizzazione e l'utilizzazione del medesimo ai fini economici e, più precisamente, per destinarlo ad attività economica di pubblico spettacolo e ristorazione, nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente circostante, previa esecuzione dei necessari interventi di restauro e

ristrutturazione, in conformità alla Proposta Progettuale presentata in sede di gara ed esplicitati nel Progetto esecutivo consegnato alla Terza area LL.PP. e Patrimonio del Comune di Trani e dalla stessa approvato ai soli fini patrimoniali con D.D. n. _____ del _____.

2. Il suddetto Immobile si sviluppa su due livelli, uno fuori terra ed uno entro terra. Il piano terra si compone di zona ingresso, area bar, pista da ballo, area riservata ai tavolini, ufficio, zona bagni, cucina, nonché di aree esterne dove sono presenti banconi bar e banconi pizza; il piano seminterrato è dotato di bagni e spogliatoi per il personale e deposito.

Art. 3 - Consegna del bene oggetto di locazione

1. L'Immobile viene consegnato al Conduttore per le finalità di cui al precedente art. 2, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
2. Il Conduttore dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa conoscenza dell'Immobile già in sede di sopralluogo propedeutico alla partecipazione alla gara e delle condizioni, anche di manutenzione, del medesimo.
3. Il Conduttore dichiara di essere a conoscenza della situazione in cui versa l'Immobile, anche dal punto di vista energetico, nonché dello stato degli impianti e che provvederà, a sua cura e spese, a renderlo conforme a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.
4. Il Conduttore rinuncia ad ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità degli impianti, da parte del Comune di Trani e ad ogni azione nei confronti dello stesso per eventuali vizi o difetti dell'Immobile, manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità e/o onere a riguardo.

5. La formale e definitiva consegna dell'Immobile avverrà entro e non oltre dieci (10 giorni) dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione in contraddittorio di apposito verbale (di seguito "Il Verbale di Consegna"), ricognitivo dello stato di consistenza del bene.

6. Dal momento della consegna e per tutta la durata della presente locazione, il Conduttore assume la responsabilità di custodire il bene. Alla cessazione della locazione il Conduttore dovrà restituire l'Immobile, in buono stato di conservazione e, in ogni caso, idoneo allo svolgimento delle attività economiche di cui al precedente art. 2.

Art. 4 - Durata della locazione

1. La durata della locazione, come da offerta, è fissata in anni _____, decorrenti dalla data in cui è redatto il Verbale di consegna. È esplicitamente esclusa ogni possibilità di rinnovo.

2. Scaduto il contratto, su richiesta motivata del Conduttore, l'Amministrazione comunale potrà consentire la prosecuzione di fatto dell'occupazione, dietro pagamento di un'indennità pari all'ultimo canone pagato, purché in regola con i pagamenti e per un periodo non superiore a 18 mesi:

a. qualora si possa verificare un danno a carico del privato conseguente alla cessazione dell'attività collegata alla locazione;

b. per un tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni di gara per l'individuazione di un nuovo operatore economico.

3. Alla scadenza del contratto o al verificarsi di situazioni di decadenza o risoluzione del rapporto, l'Immobile e le sue pertinenze dovranno essere restituiti al proprietario entro 30 giorni dal verificarsi di uno degli eventi indicati, liberi da persone e cose e in buono stato di conservazione generale, salvo il normale

deperimento d'uso. Il locatario dovrà rimuovere dall'Immobile esclusivamente le attrezzature mobili di sua proprietà.

4. All'atto della riconsegna dell'Immobile verrà redatto e sottoscritto dalle parti apposito verbale di constatazione dello stato dei luoghi in cui dovranno essere individuate le carenze funzionali riscontrate (ove presenti) e la quantificazione delle somme occorrenti per il ripristino. In ogni caso, all'atto della riconsegna nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, potrà riconoscersi al locatario.

5. Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il locatario non provveda alla riconsegna dell'Immobile libero da persone e cose, continuando di fatto a detenere illegittimamente l'Immobile, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso e della conseguente riconsegna al Comune di Trani, questi sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati all'Amministrazione Comunale in conseguenza del suo comportamento e dovrà corrispondere un'indennità pari all'importo del canone di locazione, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT riferiti al periodo di illegittima detenzione.

Art. 5 - Canone di locazione

1. Il canone annuale è pari ad € _____ (euro _____), così come da proposta formulata dalla parte locataria in sede di gara e sarà corrisposto in modalità dilazionata ogni bimestre entro il giorno 10 del primo mese del bimestre di riferimento, con decorrenza dalla data del Verbale di consegna del bene e delle chiavi di accesso.

2. Il Canone sarà aggiornato annualmente, senza necessità di preventiva richiesta scritta da parte del Concedente, in misura pari al 75% della variazione,

comunicata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da calcolarsi sul Canone di volta in volta corrisposto nell'anno precedente.

3. Fermo l'adeguamento di cui al precedente comma 2 del presente articolo, il canone di locazione non potrà subire revisioni o riduzioni per qualsivoglia motivo e a qualsivoglia titolo, convenendosi espressamente l'aleatorietà del rapporto di locazione, anche con riferimento ai risultati delle attività di cui all'art. 2.

4. In ogni caso, il pagamento non potrà essere sospeso, ritardato e/o eseguito in misura parziale in base a pretese o ad eccezioni di sorta.

5. A fronte del mancato o ritardato pagamento anche di un solo canone bimestrale anticipato, il Comune di Trani provvederà alla diffida formale ad adempiere entro 15 giorni e, in difetto, avverrà la risoluzione automatica del presente contratto, ferma la possibilità di promuovere le azioni che riterrà più opportune per il recupero del credito dell'ente, anche avvalendosi delle garanzie concesse.

6. Per il primo e il secondo anno _____ il canone non sarà dovuto; per il terzo anno il canone sarà ridotto del 50%, mentre per il quarto anno sarà ridotto del 25%, ferma la rivalutazione monetaria di cui al comma 2.
Successivamente, e per tutta la residua durata della locazione, il canone annuo dovrà essere corrisposto in misura integrale.

Art. 6 – Obblighi del Conduttore.

1. Il Conduttore, avendo verificato e valutato lo stato e le condizioni dell'Immobile, accetta e si impegna a:

a. realizzare gli Interventi di recupero e di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il riuso dell'Immobile, in conformità alla Proposta Progettuale presentata in sede di gara, espressamente assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;

b. prendere in consegna l'Immobile e a servirsene, per la durata del presente atto, in conformità alla destinazione d'uso di cui all'art. 2, nel rispetto dei caratteri, del valore simbolico e identitario del medesimo, nonché del paesaggio e dell'ambiente ove è inserito;

c. espletare le attività di pubblico spettacolo secondo l'offerta presentata in sede di gara, da esplicitare periodicamente all'Amministrazione. Con cadenza annuale, entro e non oltre il 15 del mese di gennaio, il Conduttore si impegna a trasmettere all'Ufficio Cultura e per conoscenza all'Ufficio Patrimonio del Comune di Trani il calendario delle attività di pubblico spettacolo da espletare, nonché la rendicontazione di quelle già svolte nell'anno precedente. Il Comune di Trani, per mezzo dell'Ufficio Cultura esprimerà il nulla osta alle attività proposte e accettazione per la rendicontazione delle attività eseguite. In caso di integrazioni o modifiche al calendario delle attività di pubblico spettacolo le stesse dovranno essere esaminate ed autorizzate dall'Ufficio Cultura.

2. Il Conduttore si impegna ad eseguire gli interventi entro 365 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Verbale di consegna, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe a seguito di motivata istanza e dopo istruttoria dell'ufficio, nonché a fornire al Comune di Trani la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori e le certificazioni necessarie, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la certificazione relativa all'agibilità dell'Immobile e alla scheda

tecnica dei materiali impiegati e alle lavorazioni eseguite. Il Conduttore deve fornire anche la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'aggiornamento catastale. La concessione della proroga per l'ultimazione dei lavori non costituisce proroga della non debenza del canone, che deve essere pagata nella misura indicata dall'art. 5 allo spirare del primo anno di locazione. Le eventuali concessioni, nulla osta, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'utilizzo e lo svolgimento dell'attività nell'unità immobiliare locata, dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Conduttore, senza che l'assegnazione dell'Immobile costituisca impegno al loro rilascio da parte del Comune o di altri enti pubblici;

L'affidatario assume il rischio della esecuzione delle opere e della gestione per il periodo di messa a disposizione dell'immobile. I rischi sulla realizzazione delle opere e gestione dell'immobile derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del contraente

3. Il Conduttore, oltre al pagamento del canone nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 5, nonché agli oneri relativi all'esecuzione delle opere e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, si dovrà fare carico:

- a. dei consumi (acqua, gas, energia elettrica e altre utenze), provvedendo ad intestare a proprio nome le relative utenze;
- b. delle spese di gestione dell'Immobile, degli impianti e della tariffa del servizio rifiuti;
- c. della pulizia, del corretto utilizzo e del riordino degli spazi adiacenti e connessi alla struttura concessa in locazione.

	d. della parcella da riconoscere al collaudatore individuato dal Comune di	
	Trani	
	4. Il Conduttore è obbligato a usare l'Immobile secondo le modalità e finalità	
	previste dal presente atto.	
	5. Il Conduttore non potrà installare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (slot-	
	machine), comprese le lotterie istantanee e qualsiasi altra forma, pena la	
	risoluzione del contratto di locazione e le sanzioni previste dalla legislazione	
	vigente, in ottemperanza alla normativa di settore.	
	Art. 7 – Deposito Cauzionale – Polizza fideiussoria	
	1. A garanzia del puntuale rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto il	
	Conduttore il conduttore	
	a. ha effettuato, a garanzia della corretta corresponsione del canone di	
	locazione, nonché della regolare esecuzione degli interventi, un deposito	
	cauzionale pari al canone locativo annuo con versamento presso la	
	Tesoreria comunale. L'Amministrazione Comunale sarà libera di	
	avvalersene a fronte del mancato pagamento anche di un solo canone	
	bimestrale anticipato, salva la risoluzione del contratto.	
	OPPURE	
	ha prestato polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, di durata corrispondente	
	a quella della locazione, rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai	
	sensi di legge all'esercizio del ramo cauzione, per un importo minimo pari al	
	canone locativo annuo.	
	La polizza fideiussoria riporta le seguenti condizioni:	

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | - espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 | |
| | c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido fino al | |
| | momento in cui l'Amministrazione provvederà a svincolare la fideiussione; | |
| | - ove ricorra la circostanza di dover provvedere al totale o parziale | |
| | incameramento delle somme garantite dalla fideiussione in favore della | |
| | Amministrazione, il fideiussore si impegna irrevocabilmente a pagare | |
| | immediatamente alla Amministrazione, dietro semplice richiesta scritta, | |
| | tutte le somme che l'Ente concedente richiederà fino alla concorrenza | |
| | dell'intero importo, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento | |
| | della richiesta stessa, senza necessità alcuna di prova o motivazione e senza | |
| | necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o | |
| | richiesta nei confronti del locatario, anche nelle ipotesi di opposizioni | |
| | proposte dal contraente o da altri soggetti comunque interessati; | |
| | - espressa rinuncia all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1955 e 1957 | |
| | c.c.; | |
| | - efficacia della polizza fideiussoria dalla data di rilascio fino al primo semestre | |
| | successivo alla data di scadenza della locazione, salvo l'eventuale svincolo | |
| | anticipato in forma scritta da parte della Amministrazione e la possibilità per | |
| | la stessa di richiedere la proroga. | |
| | La garanzia deve essere mantenuta valida per tutto il periodo di detenzione | |
| | dell'Immobile da parte del Locatario; in caso di utilizzo da parte dell'Ente, la | |
| | stessa deve essere ricostituita nell'originario importo entro 30 giorni | |
| | determinandosi, in caso contrario, grave inadempienza legittimante | |
| | risoluzione contrattuale. | |
| | | |
| | | |

b. ha costituito, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente previste in merito ai lavori da effettuare, una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità indicate alla lett. a) pari al 10 (dieci) per cento, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

2. La garanzia di cui al comma 1, lett. a. sarà svincolata al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. La garanzia di cui al comma 1, lett. b. è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 8 - Modalità e tempi di realizzazione degli interventi

1. Il Condatore si obbliga a realizzare, a proprie integrali cura e spese, sotto la propria esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni vigenti, anche urbanistiche, tutti gli interventi di recupero, manutenzione ordinaria, straordinaria e le connesse opere previste dalla Proposta progettuale presentata in sede di gara come resa esecutiva con progetto approvato con D.D. n° — del — da ndo tempestiva e formale comunicazione all'Amministrazione comunale dell'inizio dei relativi lavori. I lavori dovranno concludersi entro il termine del _____ giusto cronoprogramma presentato in sede di gara. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere eseguite secondo il cronoprogramma presentato in sede di gara. Il contraente dovrà dimostrare l'avvenuta esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria mediante contratto con ditte specializzate, progettazione, contabilità dei lavori, documentazione fiscale entro 30 gg dalla conclusione delle lavorazioni come da cronoprogramma

2. Nel prosieguo del presente atto ogni opera, lavoro, fornitura e quant'altro necessario per la riqualificazione e riconversione dell'Immobile, nulla escluso ed eccettuato, verranno, per brevità e complessivamente, indicati come "Interventi".

3. Il Conduttore assume, a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, il conseguimento di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli Interventi e per l'esercizio delle attività di cui al precedente art. 2, restando in ogni caso inibita al Conduttore la possibilità di iniziare i lavori e/o le già menzionate attività, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni occorrenti per legge.

4. Laddove le richiamate approvazioni/autorizzazioni contengano prescrizioni e condizioni atte a limitare o a conformare i caratteri e le modalità di esecuzione degli Interventi, tali prescrizioni dovranno essere rispettate ed attuate dal Conduttore, pena la risoluzione della locazione.

5. Gli Interventi saranno realizzati dal Conduttore anche avvalendosi di imprese terze, in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni normative, come da impegni assunti dal medesimo Conduttore in sede di gara, ma sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente e interamente a carico del Conduttore. Gli Interventi dovranno concludersi entro _____ gg dalla data di consegna dell'immobile, secondo la tempistica illustrata in dettaglio nel cronoprogramma compreso nella Proposta progettuale presentata in sede di gara.

6. Eseguiti gli Interventi, l'Immobile potrà e dovrà essere utilizzato dal Conduttore, fino alla scadenza e/o cessazione della presente atto ai soli fini dello svolgimento delle Attività di cui al precedente art.2.

Art. 9 – Responsabilità del conduttore nell'esecuzione degli interventi e a causa di essi.

	1. Il Condatore, manlevando espressamente il Comune di Trani da ogni onere	
	e/o responsabilità al riguardo, si obbliga direttamente e in proprio, a pena di	
	risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ad osservare e/o a far	
	osservare all'impresa esecutrice degli Interventi (ove diversa dal Condatore),	
	tutte le norme e le disposizioni vigenti, generali e particolari, comunitarie,	
	nazionali e locali, legislative e regolamenti, in materia di esecuzione e collaudo dei	
	lavori, comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza, tenuto conto della	
	situazione dei luoghi interessati dai lavori stessi.	
	2. Per l'esecuzione dei lavori il Condatore si dovrà avvalere esclusivamente di	
	imprese qualificate, in linea con le vigenti normative in materia di I.L. PP..	
	3. Il Comune di Trani rimarrà comunque estraneo ad ogni rapporto giuridico e di	
	fatto intercorrente tra il Condatore e i terzi a qualsiasi titolo e, in particolare, ai	
	rapporti con l'impresa esecutrice degli Interventi, con obbligo a carico del	
	Condatore di manlevare e tenere integralmente indenne l'Amministrazione	
	Comunale da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte della stessa impresa	
	esecutrice e/o di terzi.	
	4. Il Condatore si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi	
	dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso	
	dell'esecuzione degli Interventi, rimanendo in ogni caso il Comune di Trani	
	sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di	
	manleva da parte del Condatore stesso.	
	Art. 10 - Ultimazione interventi e verifica della loro regolarità	
	1. A ultimazione degli Interventi, il Condatore sarà tenuto a trasmettere	
	all'Amministrazione Comunale e al collaudatore nominato, la documentazione	
	attestante l'avvenuta ultimazione degli Interventi e le certificazioni necessarie per	

il rilascio del certificato di collaudo. Tutte le responsabilità, gli oneri e i costi connessi ai predetti adempimenti, ivi compreso la parcella da riconoscere al collaudatore nominato dal Comune di Trani, restano ad integrale ed esclusivo carico del Condatore.

2. Il Comune di Trani si riserva, anche in contraddittorio con il Condatore, l'esame della documentazione di cui al comma precedente, verificando che gli Interventi siano corrispondenti ai Progetti e funzionali allo svolgimento delle Attività di cui al precedente art. 2. Le operazioni di verifica e il relativo esito finale saranno attestati da apposita documentazione e verbalizzazione (di seguito "il Verbale di Verifica")

3. In ogni caso il Condatore, per le opere realizzate, oltre alla custodia, è tenuto nei confronti del Comune di Trani alla garanzia e agli obblighi di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 Cod. Civ.

Art. 11 - Mancato ottenimento delle autorizzazioni. Mancato rispetto dei termini e delle modalità di realizzazione degli interventi.

1. Nell'eventualità che le approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti per la realizzazione degli Interventi non siano rilasciati in tempo utile alla conclusione degli stessi entro il termine stabilito dal precedente art. 8 e/o che gli Interventi non risultino definitivamente realizzati e conclusi entro detto termine, il Comune di Trani avrà titolo a dichiarare la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. ovvero, su richiesta del Condatore, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo, comunque non superiore a 6 (sei) mesi, per provvedere, trascorso infruttuosamente il quale il presente contratto si intenderà risolto di diritto. Nulla sarà dovuto al Condatore, che scaduto il termine di proroga di cui sopra, provvederà a

ricesegnare l'Immobile, libero da persone e cose e nelle condizioni risultanti dal Verbale di Consegna.

2. Ove le evenienze di cui al precedente comma 1 siano imputabili a fatto e colpa del Conduttore, il Comune di Trani, ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno, avrà diritto di incamerare integralmente la cauzione di cui all'art. 7.
3. Nell'ipotesi in cui gli Interventi realizzati non risultino conformi nei tempi e nelle modalità previste dall'art. 8, il Conduttore dovrà provvedere a quanto necessario per la loro conformità entro il termine stabilito dal Comune di Trani in ragione delle circostanze, pena la risoluzione *ipso iure* del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con incameramento integrale della cauzione di cui all'art. 7, oltre all'eventuale ulteriore risarcimento del danno.
4. È fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui sono stati consegnati, nell'ipotesi di interventi eseguiti senza il preventivo consenso o in difformità della Proposta progettuale.

Art. 12 - Vigilanza sull'avanzamento lavori

1. L'esecuzione e lo stato di avanzamento degli Interventi dovranno essere diretti da professionista abilitato individuato a cura e spese del conduttore e saranno soggetti a verifiche da parte del Comune di Trani, ai fini dell'accertamento della loro conformità ai Progetti presentati dal Conduttore.
2. A tal fine il Conduttore dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale copia dei progetti debitamente approvati dagli Organi competenti, nonché di tutte le eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessari in corso d'opera e dovrà, inoltre, consentire e rendere agevoli, a pena di risoluzione, i sopralluoghi che gli incaricati del Comune di Trani dovessero ritenere opportuni e necessari.

Art. 13 - Acquisizione delle opere realizzate

Alla scadenza o cessazione per qualsiasi motivo della presente locazione, il Comune di Trani acquisirà di diritto, senza alcun compenso o rimborso, tutte le opere realizzate senza che il Conduttore o qualsiasi terzo, anche avente causa del Conduttore, possa vantare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo.

Art. 14 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. A far data dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, il Conduttore assume l'obbligo di provvedere, a propria esclusiva cura e spese, nonché sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Immobile prima e dopo la realizzazione degli Interventi e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto di locazione, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi.

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere eseguite secondo il cronoprogramma presentato in sede di gara. Il contraente dovrà dimostrare l'avvenuta esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria mediante contratto con ditte specializzate, progettazione, contabilità dei lavori, documentazione fiscale entro 30 gg dalla conclusione delle lavorazioni come da cronoprogramma

2. Il Conduttore non ha e non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta da parte del Comune di Trani, per l'esecuzione degli Interventi, per la gestione delle Attività di cui all'art. 2 del presente atto, per le attività di manutenzione, nonché per i miglioramenti apportati all'Immobile, ivi comprese le accessioni e addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all'Immobile, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo.

3. La violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del conduttore comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e il

Conduttore è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale, salvo il diritto per il Comune di Trani al risarcimento del maggior danno.

Art. 15 - Svolgimento delle attività economiche. Custodia e vigilanza. Responsabilità del conduttore.

1. Il Conduttore si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità, le attività economiche di cui al precedente art. 2.

2. Nello svolgimento delle predette attività, il Conduttore, manlevando e tenendo espressamente ed integralmente indenne il Comune di Trani da ogni onere e/o responsabilità al riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga, a pena di risoluzione del contratto, ad osservare e/o a far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari.

3. Il Conduttore si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione agli Interventi, alle attività di cui al precedente art. 2, oggetto del presente atto, rimanendo in ogni caso il Comune di Trani sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Conduttore, che terrà sempre indenne l'Ente comunale da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo.

4. Il Conduttore dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva il Comune di Trani da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente, nell'ambito dello svolgimento del rapporto di locazione e alle quali, in ogni caso, l'Amministrazione Comunale è e rimarrà assolutamente estranea, in fatto e in diritto.

5. Il Conduttore si impegna ad assicurare idonee condizioni per la conservazione e la fruizione pubblica del bene in locazione.

6. Il Conduttore è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e vigilanza dell'Immobile e delle attività ivi svolte. Il Conduttore sosterrà ogni onere ed incombenza necessario, per legge e comunque per buona prassi degli affari, al riguardo, rimanendo direttamente responsabile in caso di carente o mancata sorveglianza.

Art. 16 - Riparazioni e restauri

1. Il Comune di Trani potrà, in ogni tempo e previa intesa con il locatario, eseguire e realizzare, sia all'esterno che all'interno dell'Immobile, lavori stradali e/o di rifacimento delle pertinenze e di altre opere pubbliche, nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dell'Immobile, senza obbligo di indennità di sorta a favore del locatario, indipendentemente dalla durata dei lavori.

Art. 17 - Modalità di utilizzo

1. Il locatario ha l'obbligo di usare l'Immobile secondo le modalità e finalità previste dall'atto di locazione e di garantire che l'utilizzo del bene sia conforme alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

2. Per lo svolgimento di attività aventi carattere di "pubblico intrattenimento" dovrà richiedere apposita autorizzazione agli uffici competenti.

Art. 18 - Assicurazioni

1. Il Conduttore ha presentato la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e per eventuali danni da scoppio o incendi per fatti derivanti dall'esercizio dell'attività, rilasciata da _____, via _____, con decorrenza dalle ore ____ del _____ alle ore ____ del _____ (polizza n. _____).

2. Il Conduttore ha presentato la polizza assicurativa per la responsabilità verso gli eventuali prestatori d'opera (R.C.O.), con un massimale unico non inferiore a € 500.000,00, rilasciata da _____, via _____, con decorrenza dalle ore _____ del _____ alle ore _____ del _____ (polizza n. _____).

3. Le suddette polizze dovranno mantenersi valide ed efficaci per tutto il tempo di durata del contratto e, in mancanza, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con conseguente decadenza dalla locazione.

Art. 19 - Responsabilità

1. Il Conduttore è costituito custode dell'Immobile dato in locazione ed esonera espressamente il Comune di Trani da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi, manlevando l'Ente concedente da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c..

2. Il Conduttore terrà l'Amministrazione Comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare al Comune di Trani da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.

3. Il Conduttore dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno e responsabilità derivanti e/o connessi alla locazione dell'Immobile stesso nei confronti di persone o cose.

4. Il Conduttore assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose, anche se causati dai propri dipendenti o appaltatori (art. 2049 c.c.) e si impegna a adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell'attività, che dovrà essere

improntata a condizioni di massima sicurezza e attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.

5. Sono, inoltre, a carico del Conduttore gli interventi necessari di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, nonché ogni altro onere e responsabilità connessi all'assolvimento delle incombenze e degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008. Più in particolare, il Conduttore, qualora ricorrano le condizioni, assume ogni onere e responsabilità legata alla figura del datore di lavoro, ai sensi del D. Lgs. cit. e, a seguito della valutazione del rischio, predisposta dal locatario ed armonizzata con quella consegnata dall'Amministrazione comunale, sarà tenuto a dichiarare la struttura perfettamente idonea allo svolgimento delle attività che si appresta a svolgere, esonerando l'Amministrazione concedente da ogni eventuale non conformità dei locali messi a disposizione.

Art. 20 - Diritto di controllo

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di visitare o far visitare da un tecnico di fiducia, con preavviso di qualche giorno, anche telefonico, l'Immobile per accertamenti ed operazioni da effettuare nell'interesse del Comune stesso. Il Conduttore si obbliga a consentire la visita all'Immobile.

Art. 21 - Riconsegna dell'Immobile

1. Allo scadere del contratto o al verificarsi di situazioni di decadenza o risoluzione del rapporto, l'Immobile e le sue pertinenze dovranno essere restituiti al proprietario in buono stato di conservazione generale, salvo la normale usura derivante dall'attività svolta, libero da persone e cose entro 30 giorni dopo la data di scadenza della locazione.

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | 2. Nel caso di ritardata consegna dell'Immobile alla naturale scadenza contrattuale | |
| | o a quella eventualmente anticipata, sarà dovuta una indennità di occupazione in | |
| | misura pari al canone corrente alla data medesima, ai sensi dell'art. 1591 c.c.. | |
| | 3. Prima della scadenza del contratto sarà effettuata una visita ispettiva in | |
| | contraddittorio tra le parti per verificare lo stato manutentivo della struttura e, | |
| | qualora all'esito di tale ispezione venissero riscontrate carenze, sarà dovere del | |
| | locatario provvedere immediatamente in modo da restituire l'Immobile in uno | |
| | stato di manutenzione buono. | |
| | 4. Sono acquisite, automaticamente e gratuitamente, al Patrimonio Comunale, | |
| | senza alcuna possibilità di rivendicazione di diritti da parte del conduttore, tutte le | |
| | migliorie apportate nel corso del rapporto locativo. | |

Art. 22 - Divieto di cessione del contratto e sublocazione.

- | | | |
|--|--|--|
| | 1. Il Conduttore deve garantire l'effettivo e diretto esercizio commerciale | |
| | dell'immobile concesso in locazione. È fatto divieto, alla Parte conduttrice, di | |
| | cedere il presente contratto e di sublocare in tutto o in parte l'Immobile, salvo la | |
| | facoltà di procedere alla cessione (in vendita o in affitto) dell'azienda | |
| | commerciale da parte del Conduttore, solo a ultimazione degli Interventi | |
| | indicati nella Proposta Progettuale e previa autorizzazione scritta dell'Ente | |
| | concedente. L'Amministrazione Comunale potrà opporsi alla cessione | |
| | dell'azienda qualora sussistano gravi motivi. Costituisce, in ogni caso, grave | |
| | motivo ostativo al subentro del terzo nel contratto di locazione la mancanza, in | |
| | capo al terzo, dei requisiti soggettivi previsti nel bando, nonché l'incapacità a | |
| | contrarre con la Pubblica Amministrazione. | |
| | | |
| | | |

2. Al Conduttore è vietato modificare, anche temporaneamente, la destinazione commerciale dell'Immobile. È, altresì, vietato destinare l'Immobile a discoteca, discopub e similari.

Art. 23 - Risoluzione della locazione

1. In caso di inadempimento da parte del Conduttore anche di uno solo degli obblighi a suo carico derivanti dal presente contratto di locazione, l'Amministrazione Comunale, valutate le circostanze, avrà titolo a dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e il Conduttore sarà tenuto al pagamento, a titolo penale, di un importo pari alla cauzione di cui all'art. 7, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. L'Amministrazione Comunale avrà, altresì, titolo a dichiarare la risoluzione della locazione nei seguenti casi:
 - pagamento anche di un solo canone bimestrale anticipato con un ritardo superiore a 30 giorni dalla scadenza;
 - mancato mantenimento della validità ed efficacia delle polizze assicurative di responsabilità civile di cui all'art. 12 per tutto il periodo di vigenza della locazione;
 - inosservanza dei divieti di sub-locazione e di cessione del contratto;
 - utilizzo improprio della struttura;
 - gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino pregiudizio alla sicurezza e alla salute di utenti o operatori;
 - grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie, come prescritto dalle disposizioni vigenti in materia;
 - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

- mancato rispetto dell'obbligo di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi effettuati dall'Amministrazione Comunale, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento;
 - morosità nel pagamento dei tributi Comunali;
 - perdita dei requisiti dichiarati in sede di gara;
 - sopravvenienza di provvedimenti interdittivi o comportanti l'incapacità di contrattare con la PA;
 - sottoposizione del Conduttore a procedure fallimentari o concorsuali.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere di diritto il contratto, comunicando al Conduttore, a mezzo pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.
4. Il contratto si considererà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., anche in tutti i casi in cui, accertata la violazione di disposizioni contrattuali e udite le controdeduzioni entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, e questo decorra inutilmente.
5. Resta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. al verificarsi di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dei rapporti tra le parti.
6. La presente locazione, inoltre, si risolve di diritto in caso di sopravvenuta inagibilità del bene conferito, dichiarata dalle competenti Autorità indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine.

7. Al verificarsi di una delle succitate ipotesi, il locatario dovrà rilasciare immediatamente i locali liberi da persone e cose, anche interposte, e potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dei locali le proprie ragioni, riconoscendo fin da ora il diritto del Comune di Trani di reimmettersi nella detenzione dei locali. Il Comune proprietario, pertanto, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall'Ordinamento, ivi compreso, se necessario, il ricorso all'Autorità Giudiziaria per riacquistare la disponibilità dei locali.

8. In ogni caso di risoluzione il Comune di Trani potrà avvalersi, a titolo di penale, delle cauzioni versate e delle polizze prestate, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno

Art. 24 – Recesso del Comune di Trani

1. Il Comune di Trani potrà procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) mesi, al recesso dal presente contratto per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di carattere pubblico. In tal caso, il Conduttore avrà diritto al rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione degli Interventi e che, in base al Piano economico-finanziario presentato in sede di gara, non siano già stati ammortizzati.

2. Disposto il recesso, il Conduttore sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, senza che possa vantare diritto di ritenzione, a qualsiasi titolo, sino all'incasso di quanto indicato al comma che precede.

Art. 25 - Recesso del Conduttore

1. Il Conduttore non potrà recedere dal presente contratto prima che siano decorsi 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

2. Nell'ipotesi in cui il recesso intervenga prima del termine di cui al precedente

comma 1, il Comune di Trani, ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, avrà

diritto ad incamerare, a titolo di penale, le cauzioni di cui al precedente art. 7.

3. Ove, successivamente, il Conduttore intenda recedere dal presente contratto,

dovrà dare al Comune di Trani un preavviso di almeno 6 mesi prima della data

in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, a titolo di

penale, un importo pari a 2 volte il canone annuo di locazione, con riferimento al

periodo in corso.

4. Nei casi di recesso di cui al presente articolo, il Conduttore sarà tenuto alla

immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, senza che possa

vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.

Art. 26 - Spese contrattuali

1. Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto è fissato in

€ _____ (_____ Euro). Tutte le spese di bollo e

ogni altro onere inerente al presente contratto sono a carico del Conduttore, così

come le eventuali autorizzazioni e qualsiasi altra spesa inerente e/o conseguente

al presente contratto.

2. Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico del Conduttore.

All'adempimento della registrazione annuale provvederà il Conduttore.

Art. 27 - Elezione domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto le parti dichiarano di eleggere domicilio presso

l'Amministrazione Comunale di Trani, via Ten. Morrico, n. 2.

Art. 28 - Foro competente

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per la interpretazione e la corretta applicazione delle clausole del presente contratto, qualora non componibili in via bonaria, verrà deferita al Tribunale di Trani. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29 - Informativa sul trattamento dei dati ex artt. 13-14 Reg. UE n. 679/2016 (cd. GDPR)

Per la stipula del presente contratto è richiesto al contraente di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione del presente contratto e per adempiere agli obblighi di legge. In conformità alla legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti contemplati dal GDPR.

Ai sensi degli artt. 13-14 del predetto Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

TITOLARE E RESPONSABILE DI TRATTAMENTO:

Comune di Trani, Via Tenente Luigi Morricone, 2 - 76125 Trani (BT), Centralino: 0883.581111, Fax: 0883.582740

indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD):

Fondazione Logos S.p.a.

via Lia, 13 Reggio di Calabria (RC) CAP. 89100

Referente individuato avv. Roberto Mastrofini

tel. 06.32110514

e.mail: rpdc@comune.trani.bt.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

	I dati forniti dal contraente vengono acquisiti dall'Amministrazione comunale ai fini della	
	stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che	
	per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.	
	Tutti i dati acquisiti da codesto Ente potranno essere trattati anche per fini di studio e	
	statistici.	
	NATURA DEL CONFERIMENTO	
	Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da	
	codesta Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di	
	stipula del contratto.	
	DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI	
	Di norma i dati forniti dal contraente-locatario non rientrano tra i dati classificabili come	
	appartenenti a categorie particolari di dati o relativi a condanne penali e reati, ai sensi degli	
	artt. 9 e 10 del GDPR.	
	MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI	
	Il trattamento dei dati verrà effettuato da codesta Amministrazione in modo da	
	garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,	
	informatici e telematici adeguati a trattarli nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal	
	GDPR.	
	PERIODO DI CONSERVAZIONE DAI DATI	
	I dati personali e quelli dei collaboratori saranno conservati per la durata contrattuale e,	
	dopo la cessazione, per ulteriori 10 anni, nel rispetto del Piano di conservazione del	
	Comune di Trani; nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino	
	all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.	
	AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI	
	I dati potranno essere comunicati:	

	- al personale di questo Ente che cura il procedimento di esecuzione del contratto	
	o a quello in forza ad altri Uffici dello stesso che svolgono attività ad esso	
	attinente;	
	- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di	
	consulenza od assistenza a codesto Ente in ordine all'esecuzione del contratto o	
	per studi di settore o fini statistici;	
	- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei	
	limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del d.lgs n. 33/13 così	
	come modificato dal d.lgs n. 97/2016.	
	I dati conferiti potranno essere diffusi tramite il sito internet del Comune di Trani nella	
	sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza al d.lgs n. 33/2013.	
	ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO	
	Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato,	
	compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.	
	TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI	
	I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi	
	terzi non appartenenti all'Unione Europea.	
	DIRITTI DELL'INTERESSATO	
	Contattando l'Ufficio preposto, via e-mail all'indirizzo	
	segreteria.generale@cert.comune.trani.bt.it è possibile richiedere l'accesso ai dati che la	
	riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati	
	incompleti, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento nei casi prevista dall'art.	
	18 GDPR, nonché opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al	
	trattamento effettuato per legittimo interesse del titolare.	

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

Art. 30 - Disciplina applicabile

1. Al presente rapporto di locazione si applicano, in via esclusivamente residuale, la disciplina del Codice Civile contenente le disposizioni generali sulla locazione (artt. 1571 e ss. c.c.) e le norme della L. 392/1978, solo laddove non sia diversamente disposto nel presente contratto e negli atti indicati all'art. 1, e comunque subordinatamente al presupposto che la normativa sopra indicata non sia incompatibile con il presente testo contrattuale.

Art. 31 - Misure da osservare nei rapporti tra Amministrazione concedente e soggetti concessionari come previste dal PIAO - sez. anticorruzione – 2023/2025 del Comune di Trani.

In sede di sottoscrizione del presente contratto, il locatario è tenuto a rendere nuovamente le dichiarazioni sostitutive anticorruzione, a tal fine utilizzando il modello di cui all'allegato IV del bando di gara e si obbliga:

- ad osservare il divieto, durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e i dirigenti che abbiano esercitato poteri di indirizzo politico ovvero poteri gestionali, autoritativi o negoziali, inerenti l'oggetto del contratto, nonché con il personale comunale, i consulenti e gli incaricati dall'ente che interverranno nelle fasi di gestione ed esecuzione del rapporto, sino alla verifica finale, compresi i loro familiari stretti (coniuge e conviventi);

- ad osservare il divieto, durante l'esecuzione del contratto, di avvalersi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di rapporto, di dipendenti dell'amministrazione che siano cessati

dal servizio nell'ultimo triennio e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione diretti al perfezionamento del medesimo contratto ovvero siano intervenuti nelle fasi di gestione ed esecuzione;

- ad osservare l'impegno affinché, nel rispetto della libertà di impresa e delle esigenze produttive, l'eventuale ricerca di personale sul territorio sia soggetta ad adeguate forme di pubblicità.

* * * * *

Il presente atto pubblico è stato scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia sorveglianza e direzione. Viene da me Ufficiale Rogante Dott. Francesco Angelo Lazzaro letto a video mediante l'uso ed il supporto di mezzi informatici (programma Microsoft Office Word) e successivamente convertito in formato Pdf. Il presente contratto viene, altresì, letto ai convenuti, i quali lo riscontrano conforme alla loro volontà. È scritto su ... fogli uso bollo per ... intere facciate ed è sottoscritto dalle parti con firme digitali, verificate nella loro regolarità ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009 come segue:

-il Dirigente dell'Area III- Lavori Pubblici e Patrimonio, Ing. Luigi Puzziferri, mediante firma digitale rilasciata da _____ la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica del software come da certificazione acquisita agli atti;

-il Conducente, Sig. _____, mediante firma digitale rilasciata da _____ la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica come da certificazione acquisita agli atti.

Il Conducente – Sig. (firmato digitalmente)

Per il Comune – il Dirigente Ing. Luigi Puzziferri (firmato digitalmente)

Il Segretario Generale Rogante- Dott. Francesco Angelo Lazzaro (firmato digitalmente)

Certificatore firma digitale:

[illegible]